

Agevolazioni auto: niente più cointestazioni

Una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (17 gennaio 2007, n. 4) affronta e fornisce un'indicazione dirimente, circa un aspetto, controverso e di disomogenea applicazione, relativo alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità. La risoluzione genera risvolti operativi e applicativi sicuramente maggiori delle recenti disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2007 che - come si ricorderà - inibisce la vendita dei veicoli "agevolati" prima che siano trascorsi due anni dal loro acquisto, pena la restituzione di tutti i benefici acquisiti.

L'interpello

La risoluzione n. 4/2007 risponde ad un interpello che sosteneva l'applicabilità delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il veicolo agevolato fosse intestato alla madre del disabile, essa stessa fiscalmente a carico del marito. Chi ha presentato l'interpello suggeriva, quindi, un'interpretazione estensiva della normativa vigente che prevede che il veicolo da acquistarsi, nel caso sussistano i requisiti sanitari e di diritto, possa godere delle agevolazioni solo se intestato al disabile stesso o al familiare che l'abbia fiscalmente a carico.

La risoluzione

L'Agenzia delle Entrate precisando che poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l'interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi. Rigetta pertanto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all'acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito. Oltre a questo precisa, in modo netto, che non è comunque ammissibile la cointestazione del veicolo: le norme non possono "essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo". L'intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico. Nel bene o nel male, la risoluzione mette fine, almeno su questi aspetti, ad una difforme applicazione delle agevolazioni fiscali sui veicoli.

Ricadute operative

Molti contribuenti hanno, fino ad oggi, ricercato la cointestazione del veicolo "agevolato" per diverse ragioni di opportunità e convenienza. La principale è di natura assicurativa. Contare sulla cointestazione consente di evitare di intestare l'assicurazione al familiare della persona disabile, facendo valere eventuali classi di merito più convenienti e maturate nel tempo. Ma c'è anche chi, non in modo del tutto infondato, ha intravisto in questa soluzione, tentativi elusivi. In ogni caso, dopo la risoluzione n. 4/2007, la cointestazione non sarà più possibile.

25 gennaio 2007

Risoluzione - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso, 17 gennaio 2007, n. 4

Oggetto: Agevolazioni disabili - settore auto

Quesito Con nota del... l'Ufficio Alfa ha posto a Beta un quesito teso a conoscere se sia possibile concedere le agevolazioni fiscali per i soggetti disabili, di cui all'art. 8 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), relativamente ad un veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile. I genitori del soggetto

disabile si trovano in regime di comunione dei beni ed il veicolo è stato intestato alla moglie che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico del marito.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'Ufficio Alfa ritiene che, previa annotazione sul libretto di circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori, possano essere riconosciute, nel caso in questione, le agevolazioni previste per l'acquisto di autovetture necessarie per la locomozione di soggetti disabili. Ciò in quanto, a parere dell'Ufficio Alfa, considerato che, essendo i coniugi in comunione dei beni, il veicolo, seppure acquistato da un solo genitore, può essere cointestato ad entrambi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 8 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), riconosce ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente alle spese riguardanti i mezzi necessari per la loro locomozione:

1. Ai fini dell'Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedito capacità motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni, e con riferimento ad un solo veicolo;
2. Ai fini dell'Iva, l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all'acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti;
3. l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Il medesimo [art. 8 della legge n. 449 del 1997](#) precisa, altresì, che le agevolazioni fiscali previste si applicano solo ai veicoli acquistati dai soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico. L'art. 50 della [legge 21 novembre 2000, n. 342](#) ha, inoltre, esteso le predette agevolazioni, prima precluse ai soggetti non vedenti e ai soggetti sordomuti, anche a questa categoria di disabili ribadendo che i veicoli agevolati devono essere ceduti o ai soggetti non vedenti o ai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.

Infine, l'art. 30, comma 7, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) ha esteso le medesime agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a prescindere dall'adattamento del veicolo, operando un semplice richiamo all'[art. 8 della legge n. 449 del 1997](#).

Pertanto, anche per tali categorie di disabili, il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico.

Ciò premesso, relativamente al caso in questione, il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all'acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito.

Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.

Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo. In proposito si fa presente che, poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l'interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi.